ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 6

Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.

Versione in vigore dal 17 aprile 1977, non più in vigore dal 31 luglio 1994 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accertamento imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Titolo	I — Dichiarazione annuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/accertamento-imposte-sui-redditi/art-6-dichiarazione-delle-societa-semplici-in-nome-collettivo-in/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it